

Una proposta programma di misurazione del rischio di crisi aziendale

Criteri

- Massima semplicità: le linee guida suggeriscono pochi indicatori chiave. Sta alla società “tradurre” la proposta in un regolamento aziendale e, se del caso, scegliere se integrarli o meno con altri indici più mirate per il singolo settore;
- La generalità degli indicatori comporta un percorso a step, con una verifica del reale stato di crisi in assemblea

Una premessa normativa

- L'art. 6, c. 2 prevede che:
 - 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
- Il comma 4 stabilisce a sua volta:
 - 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Pertanto:

- Il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato obbligatoriamente dalle sole società a controllo pubblico a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016;
- L'assemblea dei soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata “contestualmente al bilancio di esercizio;
- Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno (non obbligatorio) che tale informativa sia integrata nella relazione sulla gestione. In alternativa ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale.

Occorre ricordare l'art. 14, commi 2 e 3

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'[articolo 2409 del codice civile](#).

Art. 2409. Denunzia al tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [\[c.c. 2392, 2400\]](#) con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [\[c.p.c. 119\]](#). Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [\[c.c. 2363, 2364, 2364-bis, 2366\]](#) per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [\[c.c. 2487\]](#) e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [\[c.c. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis\]](#) e i sindaci [\[c.c. 2407\]](#). Si applica l'ultimo comma [dell'articolo 2393](#).

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società [\[c.c. 2484\]](#) o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

In sostanza

- Per l'art. 14 il cuore del programma di valutazione del rischio è l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare “predittivamente” la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando “senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.

Inerzia e responsabilità

- L'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

Le linee guida propongono

- Soglia di allarme: rappresenta un livello di “sforamento” dei parametri di normalità che non possa considerarsi di per sé fisiologico
- Verifica assembleare: i soci devono constatare il rischio di crisi finanziaria, approfondirne le ragioni, dare i propri indirizzi anche ai sensi dell’art. 19, c. 5
- Predisposizione del Piano di Risanamento (entro 60 gg) e sua approvazione in assemblea

Soglia di allarme

- Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.
- Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (termini di pagamento).

Le “soglie”

- È la società, con proprio regolamento (da approvarsi in CdA o in Assemblea) a stabilire le soglie di allarme
- I livelli devono segnalare rischi di crisi reversibile e non conclamata e non essere quindi tali da arrivare ad una procedura fallimentare senza che il campanello “squilli”
- La credibilità del sistema può diventare elemento di valutazione delle responsabilità

Si ha una soglia di allarme qualora si verifichi una delle seguenti condizioni

- la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore di X% (10%?)(differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore ad X% (30%?);
- la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;

Ancora:

- l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore di X% (30%?);
- il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore ad X% (5-10%?)

Si propone di calcolare, senza “soglia”

- l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti
- gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine ($360/\text{fatturato}/\text{crediti a bt}$ e $360/\text{fatturato}/\text{debiti a bt}$)

Hanno indubbiamente valenza esplicativa ma è difficile astrarli dalla loro specificità settoriale.

Ovviamente le anomalie sotto questo profilo sono significative...